comune di Vasto: si considera limite comunale con Pollutri e Casalbordino richiudere con l'area della strada che si diparte dalla quota 33 nel confine con Casalbordino, in linea retta riprendere la quota 90 sulla strada in località la Cupa, considerare la strada stessa e proseguire a quota 150 lungo la carreggiabile in località Massa Petaccuni e richiudere fino al confine con Pollutri, fino la strada per località Cipranneto;

comune di Casalbordino: si considera il limite comunale con Vasto e Pollutri e richiudere con l'area della strada a quota 21 e l'altra strada che costeggia la località del Molino Vecchio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relative planimetrie da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 21 giugno 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1985

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Sangro e del lago di Bomba.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona ricadente nei comuni di Altino, Archi, Roccascalegna, Bomba, Torricella Peligna, Atessa (frazione), Pennadomo, Colledimezzo, Monteferrante, Montelapiano, Villa S. Maria, Civitaluparella, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Castiglione M. Marino, Pizzoferrato, Gamberale (provincia di Chieti), ha notevole interesse pubblico perché ricca di elementi caratteristici costituiti dalle anse e dalle secche del fiume Sangro, dal lago di Bomba con le sue verdi rive, che conferiscono all'ambiente un aspetto scenografico di incomparabile bellezza, dalla parte del lago di Villa S. Maria con le sue insenature e le adiacenti coste boscate. Villa S. Maria, in cui centro urbano e ambiente naturale si compenetrano costituendo un *unicum* armonico e irripetibile, è ricca di emergenze architettoniche e naturali ed è, giustamente, riconosciuta quale rinomato centro di villeggiatura. La zona dell'alto Sangro, che confina con quella già sottoposta alla tutela della legge n. 1497/1939, ricca di boschi e coste montane, aspre e di incomparabile bellezza, presenta un notevole valore paesistico-ambientale.

Tale zona è così delimitata:

comune di Altino: limite comunale dalla strada s.s. n. 154 che collega Archi stazione sino al limite comunale con Roccascalegna richiudere di nuovo alla s.s. n. 154 con la quota 235 ed il limite di cultura (I.G.M.) che si diparte a quota 200 dalla strada per Altino;

comune di Archi: il limite comunale con Altino della s.s. n. 154, l'asse stradale da Archi stazione sino al limite comunale con Bomba;

comune di Roccascalegna: il limite comunale con Altino, Archi, Bomba, Torricella Peligna, la quota 210 dal comune di Altino per poi prendere il sentiero a quota 357 sino a quota 306, da cui considerare il limite di cultura sino alla quota 183, considerare il sentiero a quota 267 e la quota 314 sino al limite comunale di Torricella Peligna;

comune di Bomba: il limite comunale con Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa S. Maria, Colledimezzo, la quota 300 sino ad incontrare la strada da Archi a Bomba, sino al limite comunale con Archi;

comune di Torricella Peligna: il limite comunale con Bomba, Roccascalegna, Pennadomo, la quota 296 dal confine Roccascalegna a quello del Sangro;

comune di Atessa - frazione (Colle S. Pietro e Bosco di Fontecampana): limite con il comune di Bomba, di Villa S. Maria e di Colledimezzo, la quota 290 dal limite con il confine di Bomba sino all'asse della strada per Colledimezzo e al limite di confine con Villa S. Maria;

comune di Pennadomo: limite comunale con Bomba,, Torricella Peligna e Villa S. Maria e la quota 287 dal limite con Torricella Peligna al limite con Villa S. Maria;

comune di Colledimezzo: limite comunale con la frazione di Atessa (Colle S. Pietro), Villa S. Maria e Colleferrante, si considera inoltre a chiusura dell'area l'asse della strada per Colledimezzo e Pietraferrazzana sino al limite comunale con Monteferrante;

comune di Montelapiano: il limite comunale con Villa S. Maria, Civitaluparella e richiudere con la quota 480, il sentiero sino alla quota 567 all'esterno del centro abitato e richiudere al confine con Villa S. Giovanni;

comune di Monteferrante: limite comunale con Villa S. Maria, Colledimezzo e l'asse della strada per Pietraferrazzana;

comune di Villa S. Maria: limite comunale con Bomba, la frazione di Atessa, Monteferrante, Montebello del Sangro, Pennadomo, Montelapiano, Roio del Sangro, Rosello, Borrello e Civitaluparella. In particolare il territorio relativo al centro abitato di Villa S. Maria si considera all'interno dell'area sottoposta a tutela per

il suo altissimo valore ambientale in cui emergenze architettoniche di valore storico-architettonico ed emergenze naturali, quando le coste montane e l'assetto geomorfologico nelle vicinanze del lago, conferiscono alla zona l'aspetto di un *unicum* di incomparabile bellezza;

comune di Civitaluparella: limite comunale con Montelapiano, Villa S. Maria, Borrello e Quadri, l'area viene racchiusa dalla quota 480 dal limite con Montelapiano escludendo il centro abitato di Fallo dalla strada per Quadri sino a riprendere la quota 600, raggiungere la quota 682 e richiudere con il limite comunale di Quadri;

comune di Quadri: limite comunale con Borrello, Civitaluparella e Pizzoferrato. L'area richiude dalla quota 682 sul limite comunale con Civitaluparella, riprende la quota 660 escludendo in linea retta il centro abitato, prende il sentiero che incontra la quota 781 e 870 da cui chiude sino al limite comunale con Pizzoferrato;

comune di Roio del Sangro: limite comunale con Villa S. Maria e richiude con la quota 600 dal limite con Monteferrante al limite con Villa S. Maria in località Fontanella. Il limite comunale con Rosello, la strada per Roio del Sangro da cui riprende la quota 809 e richiudere con il limite con Rosello;

comune di Castiglione M. Marino: limite di provincia, limite con Rosello, limite di Bosco (I.G.M.) interessante le quote 1040, 1115 e 1025;

comune di Rosello: limite provinciale, il limite con Roio del Sangro, il limite con Borrello e l'asse per la strada per Rosello sino alla quota 835 dalla quale richiudere sino al limite comunale con Borrello in località Colle Rosso. Si esclude il centro abitato di Rosello nell'area delimitata dall'asse della strada intorno al paese, riprendere in linea retta la quota 960 con la quale riprendere la strada;

comune di Borrello: limite provinciale, il limite con Quadri, il limite con Civitaluparella, il limite con Villa S. Maria, Roio del Sangro e Rosello. Si esclude il centro abitato con Borrello nell'area così delimitata: la quota 797 per poi prendere la quota 754, considerare la strada esterna al centro abitato segnata in I.G.M. in tratteggiato, riprendere la strada a quota 800 nelle vicinanze di M. Calvario;

comune di Pizzoferrato: il limite provinciale, il limite con Gamberale, la strada di collegamento Gamberale-Pizzoferrato e dalla quota 1170 in linea retta sino alla quota 901 sul limite comunale con Quadri;

comune di Gamberale: il limite provinciale, il limite con Pizzoferrato dal quale a quota 980 la linea retta sino alla strada per Gamberale a quota 1079 considerare l'asse dalla strada e richiudere sul limite provinciale in linea retta dalla quota 1168;

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo, con nota n. 1108 del 17 gennaio 1985 ha riferito che per la zona in questione si temono, lungo il fiume Sangro, interventi che potrebbero alterare l'equlibrio geomorfologico, quali creazione ed estensione di cave di ghiaia, strutture pubbliche di servizio, che possono compromettere una futura pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona in provincia di Chieti di pertinenza dei comuni sopracitati che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della zona in provincia di Chieti di pertinenza dei comuni sopracitati, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona interessante la provincia di Chieti di pertinenza dei comuni di: Altino, Archi, Roccascalegna, Bomba, Torricella Peligna, Atessa (frazione), Pennadomo, Colledimezzo, Monferrante, Montelapiano, Villa S. Maria, Civitaluparella, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Borrello, Castiglione M. Marino, Pizzoferrato, Gamberale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

comune di Altino: limite comunale dalla strada statale 154 che collega Archi stazione sino al limite comunale con Roccascalegna richiudere di nuovo alla strada statale 154 con la quota 235 ed il limite di cultura (I.G.M.) che si diparte a quota 200 dalla strada per Altino;

comune di Archi: il limite comunale con Altino della strada statale 154, l'asse stradale da Archi stazione sino al limite comunale con Bomba;

comune di Rossascalegna: il limite comunale con Altino, Archi, Bomba, Torricella Peligna, la quota 210 dal comune di Altino per poi prendere il sentiero a quota 357 sino a quota 306, da cui considerare il limite di cultura sino alla quota 183, considerare il sentiero a

quota 267 e la quota 314 sino al limite comunale di Torricella Peligna;

comune di Bomba, il limite comunale con Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa S. Maria, Colledimezzo, la quota 300 sino ad incontrare la srada da Archi a Bomba, sino al limite comunale con Archi;

comune di Torricella Peligna: il limite comunale con Bomba, Raccascalesca, Pennadomo la quota 296 dal confine Roccascalegna a quello del Sangro;

comune di Atessa - frazione (Colle S. Pietro e Bosco di Fontecampana): limite con il comune di Bomba, di Villa S. Maria e di Colledimezzo, la quota 290 dal limite con il confine con Bomba sino all'asse della strada per Colledimezzo e al limite di confine con Villa S. Maria;

comune di Pennadomo: limite comunale con Bomba, Torricella Peligna e Villa S. Maria e la quota 287 dal limite con Torricella Peligna al limite con Villa Santa Maria;

comune di Colledimezzo: limite comunale con la frazione di Atessa (Colle S. Pietro) Villa S. Maria e Colleferrante, si considera inoltre a chiusura della area l'asse della strada per Colledimezzo e Pietraferrazzana sino al limite comunale con Montefarrante;

comune di Montelapiano: il limite comunale con Villa S. Maria, Civitaluparella e richiudere con la quota 480, il sentiero sino alla quota 567 all'esterno del centro abitato e richiudere al confine con Villa S. Giovanni;

comune di Monteferrante: limite comunale con Villa S. Maria, Colledimezzo e l'asse della strada per Pietraferrazzana;

comune di Villa S. Maria: limite comunale con Bomba, la frazione di Atessa, Monteferrante, Montebello del Sangro, Pennadomo, Montelapiano, Roio del Sangro, Rocello, Borrello e Civitaluparella. In particolare il territorio relativo al centro abitato di Villa S. Maria si considera all'interno dell'area sottoposta a tutela per il suo altissimo valore ambientale in cui emergenze architettoniche di valore storico-architettonico ed emergenze naturali, quali le coste montane e l'assetto geomorfologico nelle vicinanze del lago, conferiscono alla zona l'aspetto di un unicum di incomparabile bellezza;

Comune di Civitaluparella: limite comunale con Montelapiano Villa S. Maria, Borrello e Quadri. l'area viene racchiusa dalla quota 480 dal limite con Montelapiano escludendo il centro abitato di Fallo dalla strada per Quadri sino a riprendere la quota 660 raggiungere la quota 682 e richiudere con il limite comunale di Quadri;

comune di Quadri: limite comunale con Borrello, Civitaluparella e Pizzoferrato. L'area richiude dalla quota 682 sul limite comunale con Civitaluparella, riprende la quota 660 escludendo in linea retta il centro abitato, prende il sentiero che incontra la quota 781 e 870 da cui chiude sino al limite comunale con Pizzoferrato;

comune di Roio del Sangro: limite comunale con Villa S. Maria e richiude con la quota 600 dal limite con Monteferrante al limite con Villa S. Maria in località Fontanella. Il limite comunale con Rosello, la strada per Roio del Sangro da cui riprende la quota 809 e richiudere con il limite con Rosello;

comune di Castiglione M. Marino: limite di provincia, limite con Rosello, limite di Bosco (I.G.M.) interessante le quote 1040, 1115, 1025;

comune di Rosello: limite provinciale, il limite con Roio del Sangro, il limite con Borrello e l'asse per la strada per Rosello sino alla quota 835 dalla quale richiudere sino al limite comunale con Borrello in località Colle Rosso. Si esclude il centro abitato di Rosello nell'area delimitata dall'asse della strada intorno al paese, riprendere in linea retta la quota 960 con la quale riprendere la strada;

comune di Borrello: limite provinciale, il limite con Quadri, il limite con Civitaluparella, il limite con Villa S. Maria, Roio del Sangro e Rosello. Si esclude il centro abitato con Borrello nell'area così delimitata: la quota 797 per poi prendere la quota 754, considerare la strada esterna al centro abitato segnata in I.G.M. in tratteggiato, riprendere la strada a quota 800 nelle vicinanze di M. Calvario;

comune di Pizzoferrato: il limite provinciale, il limite con Gamberale, la strada di collegamento Gamberale-Pizzoferrato e dalla quota 1170 in linea retta sino alla quota 901 sul limite comunale con Quadri;

comune di Gamberale: il limite provinciale, il limite con Pizzoferrato dal quale a quota 980 la linea retta sino alla strada per Gamberale a quota 1079 considerare l'asse dalla strada e richiudere sul limite provinciale in linea retta dalla quota 1168.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerato che i comuni Roccascalegna, Torricella Peligna, Roio del Sangro, Pizzoferrato e Gamberale, sono inclusi nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984 e che il comune di Altino è incluso nel provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985, sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune suddetto.

Roma, addì 21 giugno 1985

(2759) p. *Il Ministro*: GALASSO